


## PERCHÉ QUESTO OPUSCOLO?



Tra le attività di prevenzione e contrasto alle forme di disagio, un ruolo importante è svolto dagli interventi di informazione e di educazione. Nella nostra esperienza, l'offerta delle essenziali informazioni (sulle leggi, su quanto è previsto come alternative al carcere, sui servizi sanitari e sociali di cura, sulle procedure per accedere alle misure alternative, etc) risulta un efficace modo per promuovere percorsi di inclusione sociale e reinserimento.

Altro importante settore di intervento del SerT Area Penale è costituito dalle Misure Alternative. Il D.P.R. 309/90 "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" prevede che, per i tossicodipendenti sottoposti a misura giudiziaria, la pena detentiva possa essere sostituita con un percorso terapeutico per la cura della tossicodipendenza. In questo senso il compito del Sert più precisamente consiste in:

- effettuare diagnosi di tossicodipendenza secondo quanto disposto dalle leggi vigenti;
- attivare percorsi di orientamento e valutazione motivazionale dei soggetti aventi diritto a richiedere misura alternativa;
- integrarsi con i Sert territoriali e con le strutture terapeutiche di accoglienza per il coordinamento degli interventi;
- valutare la idoneità dei programmi terapeutici proposti (dal proprio SerT o da una Comunità terapeutica) e certificarla per l'Autorità Giudiziaria alla quale è rivolta l'istanza per la concessione del beneficio.

## CHE COSA È IL SER.T. AREA PENALE?

È un Servizio per le tossicodipendenze, creato dal Dipartimento per le Farmacodipendenze A.S.L.Na I secondo le direttive della Legge n° 230 del 1999. Il servizio è operante all'interno degli Istituti

penitenziari della città di Napoli (CC di Poggioreale e CP di Secondigliano) ed è deputato all'assistenza dei tossicodipendenti detenuti o comunque soggetti a misura penale.



Attua programmi terapeutici, fornisce sostegno psicologico e sociale, svolge attività di prevenzione e controllo di eventuali malattie associate alla tossicodipendenza, realizza inoltre, e supervisiona, programmi integrati di recupero anche attraverso l'invio in comunità terapeutiche.

Il personale SerT è composto di medici, infermieri e psicologi, sociologi e assistenti sociali

## COME SI ACCEDE E QUALI PRESTAZIONI VI SI EFFETTUANO?

Può accedere direttamente al servizio il detenuto che appena entrato in carcere si dichiara tossico e/o alcol-dipendente oppure può successivamente ottenere una visita del Sert facendone richiesta dopo essere stato asse-

gnato al reparto detentivo.

Visite ai nuovi giunti (analisi di laboratorio - urine e sangue - per accertare la condizione dichiarata), visita del medico; colloquio di primo ingresso con lo psicologo.

## Il SerT e le misure alternative...

### art 89 del D.P.R. 309/90: concessione degli arresti domiciliari

Riguarda i soggetti in attesa di giudizio che possono, grazie a questo articolo di legge, chiedere di essere collocati, nel frattempo, presso il proprio domicilio (per effettuare un programma con il SerT) o presso struttura terapeutica residenziale (comunità) specializzata per tossicodipendenti. Se si tratta di soggetti che ancora non sono stati condotti in carcere: alla istanza dovranno allegare certificato

diagnostico di tossicodipendenza e dimostrare che si sta usufruendo di un programma terapeutico in corso (la cui interruzione può compromettere l'esito del programma positivo del programma stesso). Ma anche chi è già in carcere, ha facoltà di chiedere la sostituzione degli arresti in carcere con gli arresti domiciliari presso il proprio domicilio per avviare cure con il SerT o presso struttura terapeutica residenziale autorizzata specializzata per tossicodipendenti e convenzionata con il Ministero di Giustizia. In ogni caso è necessario che il capo di impu-



tazione non richieda particolari esigenze di custodia cautelare in carcere e non si presentino particolari aggravanti della fattispecie giuridica. Per chiederla va presentata apposita istanza nel seguente modo:

- **se si è in libertà o in sospensione pena:** l'istanza va inoltrata al Pubblico Ministero della Procura competente (Il Pubblico Ministero trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza)

- **se si è già detenuti** l'istanza va inoltrata al Tribunale di Sorveglianza e al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; nel caso in cui non si superi il limite di pena previsto viene ordinata la scarcerazione. Alla istanza vanno allegate la diagnosi di tossicodipendenza effettuata secondo la normativa di legge e la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura terapeutica (SerT o Comunità)



### art.90 del D.P.R. 309/90: Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

Tale beneficio si può chiedere nel caso di persona che debba espiare una pena detentiva, non superiore a sei anni, e che le pena stesa sia stata inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente. In questo caso il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni purchè acquisisca relazione finale che accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Il beneficio non può essere concesso (e quindi la relativa domanda è inammissibile) se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

La sospensione pena (istanza per la sospensione dell'esecuzione art.91) va chiesta con apposita istanza alla Procura della Repubblica se si tratta di condannato libero o al Tribunale di Sorveglianza se il soggetto è già in carcere; a questa va allegata (a pena di inammissibilità), la certificazione diagnostica di tossicodipendenza, la relazione attestante il tipo di programma tera-

peutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.



### Art. 94 del D.P.R. 309/90: Affidamento in prova ai servizi sociali

Può essere richiesto da soggetti "passati in giudicato" (i cosiddetti definitivi), con una pena detentiva da scontare, anche residua, non superiore a sei anni, alla istanza bisogna allegare:

- certificazione dello stato di tossicodipendenza effettuata secondo la normativa di legge;
- attestazione di disponibilità della

struttura (SerT o Comunità terapeutica);

- descrizione del programma terapeutico proposto;
- certificazione del SerT attestante la idoneità del programma terapeutico proposto per il soggetto. Se

l'ordine di carcerazione non è stato eseguito, la domanda è presentata alla Procura, altrimenti se si tratta di persona già detenuta, l'istanza va rivolta al magistrato di sorveglianza. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto più di due volte.

### L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.)

Una volta ottenuto il beneficio dell'art.94 il soggetto sarà seguito dal SerT e dagli operatori dell'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), ognuno nelle proprie parti di competenza. Nella Città di Napoli L'UEPE (che una volta era chiamato CSSA, centro servizio sociale adulti) è in via Via Vespucci, 172 CAP 80142.

I telefoni sono 081 5630958 - 5630968 fax: 081 201046; è aperto tutti i giorni feriali ed accoglie anche uno sportello informativo SerT Area Penale. Gli assistenti sociali in servizio negli UEPE svolgono compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno, durante lo svolgimento della misura alternativa, l'Ufficio si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio in una prospettiva integrata d'intervento. Inoltre L'UEPE provvede ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Inoltre gli uffici UEPE prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

## Raccomandazioni ai "liberanti"

È importante sapere che il rischio di overdose aumenta drasticamente per i soggetti che non usano più eroina.

Quindi tutte le persone che, prima della detenzione usavano eroina, e che ora torneranno in libertà, sono le più esposte al RISCHIO DI OVERDOSE. Si consiglia perciò di astenersi dal consumo di eroina e comunque di rivolgersi ai Sert di competenza.

Gli indirizzi ai quali fare riferimento:

- SerT della Città (vedi elenco)

- Unità di strada:** tutti i giorni - tranne i festivi - dalle ore 21 alle ore 23 nei pressi della Stazione Ferroviaria di Piazza Garibaldi è presente il Camper della Unità Mobile per gli interventi di strada che distribuisce materiale sanitario e può fornire aiuto o informazioni a chiunque sia in difficoltà
- Numero verde Droga:** 800019254 funzionante 24 ore su 24; può fornire informazioni utili sui servizi per le tossicodipendenze



**IN OGNI CASO PER QUALUNQUE EMERGENZA O SOSPETTO DI OVERDOSE È NECESSARIO CHIAMARE IL 118 O CONTATTARE IL PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO PIÙ VICINO**



## Infine alcune brevi notizie sugli ICATT:

Il D.P.R. 309/90 prevede anche la istituzione di Istituti a custodia attenuata (ICATT): strutture penitenziarie che ospitano esclusivamente tossicodipendenti, sottoposti ad una custodia (appunto attenuata) che offre attività formative e trattamentali, per un sistema di detenzione che vuole riconoscere l'importanza della riabilitazione.

Per le richieste scrivere alle Direzioni

**ICATT di Eboli**  
Via Del Castello n° 10  
84025 - Eboli. (Salerno)

**ICATT di Lauro**  
Via Provinciale Bosagro  
82023 Lauro (Avellino)

**SECATT di Reparto verde C.P Secondigliano**  
Via Roma verso Scampia

**1** PERCHÉ QUESTO OPUSCOLO? CHE COSA È IL SERT AREA PENALE COME SI ACCEDE E QUALI PRESTAZIONI VI SI EFFETTUANO

**2** IL SERT E LE MISURE ALTERNATIVE: art 89 del D.P.R. 309/90: concessione degli arresti domiciliari

art.90 del D.P.R. 309/90: Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

Art. 94 del D.P.R. 309/90: Affidamento in prova ai servizi sociali

**4** ALCUNE NOTIZIE SUGLI ICATT

**5** ECCO I SERT DELLA REGIONE CAMPANIA ED I LORO INDIRIZZI


**6** IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 15 DOMANDE



## ECCO I SERT DELLA REGIONE CAMPANIA ED I LORO INDIRIZZI

SerT Sanità NaI - Via Fontanelle 66 Napoli 80100  
 SerT Barra Ponticelli NaI - Via B. Longo Lotto O Napoli 80147  
 SerT Fuorigrotta Bagnoli NaI - Centro Clinico La Piramide - Ple Tecchio Napoli 80125  
 SerT Socavo Pianura NaI - Via Canonico Scherillo 21 Napoli 80126  
 SerT Vomero Arenella NaI - Via Pansini C/O Osp. Cardarelli 9 Pad. B Napoli  
 SerT Scampia Secondigliano NaI - V.le Della Resistenza 25 Napoli 80145  
 SerT Avvocata Montecalvario NaI - Salita Tarsia 93 Napoli 80135  
 SerT Pendino Mercato Piazza Nazionale NaI - Vico I Casanova 24 Napoli 80141  
 SerT Miano NaI - Via V. Janfolla 446 Napoli 80145  
 SerT Posillipo - Via Manzoni 249 Ser.T Diurno, Centro Palomar Napoli  
 Ser.T Area Penale CC Poggioreale - Via Nuova Poggioreale  
 Ser.T Area Penale Carcere-Secondigliano - Via Roma Verso Scampia  
 SerT Grottaminarda Asl AvI - Via Fontanelle Grottaminarda 83035  
 SerT Avellino Asl Av2 - Cso Europa la Trav Ex Omni Avellino 83100  
 SerT Benevento Asl Bn - Via Delle Puglie Ex Cpa Benevento 82100 Bn  
 SerT Montesarchio Asl Bn - Via Napoli Palazzo Lacerra Montesarchio 82016 Bn  
 SerT Teleso Asl Bn - Via Roma 221 Teleso Terme 82037 Bn  
 SerT Caserta CeI - Feudo S. Martino-Dip.Prevenzione Caserta 81100 Ce  
 SerT Maddaloni CeI - Via Libertà C/O Osp. Civile Maddaloni 81024 Ce  
 SerT Teano CeI - Viale Italia 22 Teano 81057 Ce  
 SerT Piedimonte Matese CeI - Via Montemuto Piedimonte Matese 81016 Ce  
 SerT Marciariane CeI - Viale Gandhi 52 Marciariane 81025 Ce  
 SerT Aversa Ce2 - Via Linguiti 54 Aversa 81031 Ce  
 SerT Capua Ce2 - Via Mariani Ospedale Capua 12 Capua 81043  
 SerT S.M.C. Vetere Ce2 - Via Melorio 28 S. M. Capua Vetere 81055 Ce  
 SerT Giugliano - Via F. Del Forno 26 Giugliano 80014  
 SerT Ischia - Via Sogliuzzo Ischia I S C H I A 80077  
 SerT Pozzuoli - Via Lucilio - Rione Toiano Pozzuoli 80078  
 SerT Casavatore - Via G. Marconi 181 Casavatore 80020  
 SerT S. Antimo - Via Delle Primule 10 S. Antimo 80029  
 SerT Caivano - Via S. Chiara Caivano 80023  
 SerT Bruscianno - P.zza S. Giovanni 118 Bruscianno 80031  
 SerT Nola - Via Seminario C/O Osp. Nola 80035

SerT Acerra - Via Flavio Gioia I Acerra 80011  
 SerT Somma Vesuviana - Via Masseria Allocca C/O Pioppo Somma Vesuviana 80049  
 SerT Pomigliano d'Arco - V.le Impero Somigliano d'Arco 80138  
 SerT C/Mare Di Stabia - Via De Gasperi 217 C/Mare Di Stabia 80053  
 SerT Sorrento - Corso Italia C/O Osp. Sorrento 80067  
 SerT Torre Annunziata - Via Pier Delle Vigne 4 Torre Annunziata 80058  
 SerT Torre del Greco - Via Marconi 66 C/O Bottazzi Torre del Greco 80059  
 SerT Cava De' Tirreni - Piazza M. Galdi 3° Fraz. Cava De' Tirreni 84013  
 SerT Nocera Inferiore - Via S. Giordano 7 Nocera Inferiore 84014  
 SerT Battipaglia - Via Fiorignano C/O Osp. Battipaglia 84091  
 SerT Eboli - Via Fratelli Adinolfi 24 Eboli 84025  
 SerT Salerno - Viale De Marco Salerno 84100  
 SerT S. Arsenio - Via S. Rocco C/O Osp. S. Arsenio S. Arsenio 84037  
 SerT Sapri - Via Verdi 18 Sapri 84073  
 SerT Vallo Lucania - Via A. Rubino Vallo Lucania 84078  
 SerT Agropoli - Via S. D'acquisto Agropoli 84043



5



con la partecipazione dell'Associazione Giuristi Democratici  
[www.giuristidemocratici.it](http://www.giuristidemocratici.it)

### IL DIRITTO DI DIFESA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA

#### Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana.

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la ripara- zione degli errori giudiziari".

### INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

È un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

#### 2. In quali giudizi è ammesso?

Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.

Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

#### 3. Davanti a quali giudici?

Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

### CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### 4. Chi ne ha diritto?

Può essere ammesso al patrocinio

a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:

#### a. Reddito

Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.723,84 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pen-



sione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari. (Da ultimo: Decreto 29.12.05 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. n.27 del 2.2.05.)

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 9.723,84 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 9.723,84 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.

#### b. Cittadinanza

Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenni, o apolide residente in Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

#### c. Posizione processuale

Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

#### d. Esclusioni

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

### DOMANDA DI AMMISSIONE

#### 5. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

#### 6. Chi può presentare la domanda?

L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

#### 7. Quando si presenta la domanda?

Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda.

#### 8. A chi si presenta la domanda?

Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in

udienza; al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Negli altri giudizi: al consiglio dell'ordine degli avvocati.

#### 9. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.

Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

7

Nei giudizi extrapenalali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

#### 10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?

Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà

personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

#### 11. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?

Nei processi penali: immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi. Negli altri giudizi: entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

### SCELTA DEL DIFENSORE

#### 12. Come si sceglie il difensore?

Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in un speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

### SPESE

#### 13. Cosa si deve pagare?

Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

#### 14. Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

### SANZIONI

#### 15. Cosa succede se si dichiara il falso?

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo dell'aguardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.



8